

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"A S E T S.p.A."

CODICE FISCALE: 01474680418

REA: PS - 144561

=====

ART.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma n.4, lett.c) e comma n.13, del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, una Società per azioni con la denominazione "ASET S.p.A." - di seguito denominata anche "Società";

La Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Nel rispetto dei presupposti del richiamato art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e della sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 la Società è ente "*gin house providing*" (di seguito, per brevità anche "*in house*") sia per l'espletamento prevalente dei servizi pubblici, anche a rilevanza economica, sia per lo svolgimento di funzioni strumentali (comunque residuali) anche attinenti a *governance* societarie di secondo livello e più precisamente :

a) La Società è una "*multiutility*" partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni ancorchè compresi in ambiti territoriali ottimali, ove istituiti, in riferimento ai servizi di competenza; in caso di fusione con Società partecipata da comuni ed altri Enti Locali, compresi in un diverso ambito territoriale ottimale, ciascuna Autorità d'Ambito mantiene la propria funzione istituzionale in riferimento al territorio di competenza;

b) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Igiene Ambientale da parte degli enti locali azionisti è disposta anche attraverso il presente statuto, fermo restando i piani d'ambito, le convenzioni di regolazione del servizio approvate dall'AATO Acqua n.1 Marche Nord e dall'ATO n.1 Pesaro Urbino per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dalle relative carte dei servizi;

c) la Società si conforma al principio, di derivazione comunitaria, definito "*in house providing*" e pertanto:

- è sottoposta ad un controllo da parte del socio di maggioranza con poteri e strumenti più ampi di quelli riconosciuti dal diritto societario ai soci; è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle Autorità d'Ambito costituite e titolari degli affidamenti in materia di ciclo integrato acque e gestione integrata dei rifiuti urbani; riconosce ai soci di minoranza un diritto di veto in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi pubblici nei relativi territori nel rispetto dei piani e delle convenzioni d'ambito;

- realizza la parte più importante della propria attività

(valore produzione > 90%) direttamente od indirettamente con gli enti locali azionisti che la controllano (inclusi gli affidamenti di cui sono formalmente titolari le Autorità d'Ambito secondo una preminente logica territoriale);

- ha l'obbligo di mantenere in mano pubblica tutte le quote azionarie;

- è qualificabile, sostanzialmente, quale organo degli enti locali soci nonchè quale correlata struttura organizzativa come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.439/2008 secondo l'evolversi del diritto vivente in materia di rapporto "*in house providing*" pur mantenendo, formalmente, veste privatistica;

3. La Società ha sede in Fano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

4. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del cda che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri del Collegio Sindacale, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. E' onere dei soci e dei componenti gli organi sociali notificare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo di PEC.

ART.2 OGGETTO SOCIALE E SCOPI

1. ASET S.p.A. ha per oggetto le attività di seguito elencate ed ogni attività inerente e conseguente (inclusi lavori ed opere connesse ai sensi di legge):

1. Produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas per qualsiasi uso; ottenimento concessione distribuzione gas (anche tramite società controllata e partecipata);

2. produzione e distribuzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

3. gestione e/o conduzione di calore per soggetti pubblici e/o privati;

4. gestione del servizio idrico integrato comprendente gli impianti di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non; gestione degli impianti di raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali ed il loro eventuale riutilizzo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. nonchè dalla L.R.n.18/1998 e ss.mm.

5. gestione e manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti;

6. manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria delle fontane pubbliche;

7. servizio di igiene ambientale (in conformità al

D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. nochè alla L.R.n.24/2009 - 16/2010 - 18/2011 - 4/2012 e loro ss.mm.) consistente nella raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi di tutte le categorie ed in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi; attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; attività diverse di igiene ambientale quali espurgo di pozzi neri; pulizia delle spiagge, raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, derattizzazione, disinfezione; tutti gli altri servizi complementari di igiene urbana ed ambientale (sgombero della neve, ecc.) affidati dai Comuni soci, da altri enti e da altri soggetti privati, gestione del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi;

8. commercializzazione delle materie prime derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti;

9. trattamento dei rifiuti derivanti dal ciclo di manutenzione e di pulizia dei mezzi aziendali;

10. servizi di analisi chimico-fisiche e microbiologiche nei confronti di soggetti pubblici, imprese e privati.

Illuminazione pubblica:

11. Gestione "*global service*" del servizio di illuminazione pubblica (fornitura energia elettrica - manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti - realizzazione nuovi impianti) in conformità ad apposito capitolato nel quale è previsto che la quota relativa alla gestione ordinaria deve essere economicamente prevalente rispetto alla manutenzione straordinaria (ove la stessa costituisca investimento) ed alle nuove opere. Gestione impianti semaforici.

2. In relazione alle materie sopra riportate la Società può inoltre svolgere qualsiasi attività complementare, affine e comunque connessa a quelle sopra elencate di consulenza, assistenza, manutenzione, progettazione, costruzione e gestione di impianti comunque commissionati.

Le attività facenti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante società collegate, controllate o partecipate costituite ai sensi di legge. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con particolare riguardo ai limiti sostanziali imposti dall'ordinamento relativamente alla libertà di esercizio dell'attività d'impresa in relazione al necessario e prevalente rapporto "*in house providing*" evitando conflitti

d'interesse di diritto e di fatto. L'attività commerciale a libero mercato è consentita purchè sia inferiore al 10% del valore della produzione e comunque limitatamente alle fattispecie previste dalla normativa per le società "in house".

3. Il servizio di cui al precedente comma 1.4 alla rubrica "Gestione dei servizi pubblici locali", per tutti gli enti locali che hanno affidato il Servizio Idrico Integrato, verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione perfezionata con l'Autorità di Ambito Acqua n.1 Marche Nord. Il servizio di cui al precedente comma 1.7, alla rubrica "Gestione dei servizi pubblici locali" per tutti gli enti locali che hanno affidato il servizio di Igiene Ambientale, verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione perfezionata con l'ATO di Igiene Ambientale.

4. La Società è tenuta a realizzare e a gestire in favore degli enti locali soci i servizi di cui ai precedenti paragrafi salvo il diritto di partecipare ed ottenere in affidamento, previa gara, servizi afferenti uno o più Comuni soci ovvero per il rispettivo ambito territoriale. Il Collegio Sindacale della società verifica ed attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il soddisfacimento della percentuale realizzata di cui al precedente art.1, comma n.2, lett.c), per le attività ed i servizi svolti direttamente od indirettamente per gli enti locali soci anche per il tramite dell'Autorità di Ambito di competenza.

5. Le attività formanti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente ovvero mediante Società collegate, controllate o partecipate, ai sensi di legge.

6. La Società non può sottoscrivere azioni proprie nè può accettare azioni proprie in garanzia; è fatto divieto alla Società di concedere prestiti o garanzie a chiunque e per qualunque motivo.

7. La Società potrà svolgere per le proprie partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di *marketing* inerenti le attività affidate.

8. Sono precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonchè le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari salvo quanto previsto al successivo art.8.

ART. 3 DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. Ove non diversamente disposto dai

contratti di servizio la durata degli affidamenti coincide con la durata della Società.

2. La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

ART. 4 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale (-incedibile ai privati-) è fissato in Euro 3.090.200,00 (tremilioninovantamiladuecento virgola zero zero) ed è diviso in n.309.020 (trecentonovemilaventi) azioni nominative ai sensi dell'art. 2346 codice civile dal valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna senza emissione di titoli. A garanzia del principio di pubblica utilità delle reti, impianti e dotazioni la titolarità delle partecipazioni dovrà essere assicurata integralmente in capo agli enti pubblici locali.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio; tale responsabilità patrimoniale non può mai interessare i contratti di affidamento dei servizi pubblici nonchè i relativi beni immobiliari per loro natura demaniali o comunque indisponibili ai sensi del D.M.Interno del 28/05/1993 e delle relative e speciali discipline giuridiche di settore.

3. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

4. L'acquisto da parte della Società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società. In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla Società, ai soci ed ai terzi. Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

5. AUMENTO DI CAPITALE. il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci: la decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6. DIRITTO DI OPZIONE. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della deliberazione assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in capo ai soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle

loro azioni.

7. Qualora vengano deliberati appositi aumenti di capitale "riservati" all'ingresso nella Società di altri enti locali, gli stessi ovvero le Autorità d'Ambito dovranno contestualmente affidare alla Società la gestione di uno o più dei servizi pubblici di cui all'oggetto sociale descritto all'art.2 del presente statuto. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una diminuzione per perdite ovvero per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

ART. 5 AZIONI

1. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso;

2. Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.

3. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante Comune.

4. La proprietà anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea dei soci assunte in conformità alla legge ed allo statuto.

5. L'eventuale cessione di azioni a soggetti privati è inefficace verso la Società e non dà diritto di voto in Assemblea.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI: CLAUSOLA DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. Le azioni sono trasmissibili nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo esclusivamente nell'ambito di enti locali che affidino direttamente od indirettamente (tramite Autorità d'Ambito) od abbiano già affidato alla Società uno o più SPL al fine di mantenere il requisito "*in house providing*";

2. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico di natura traslativa anche a titolo gratuito.

3. Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione opera solo tra gli enti locali soci singoli o associati, o a favore di altri enti locali che, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 affidino alla Società la gestione di servizi pubblici di cui sono territorialmente titolari (ancorchè la titolarità formale sia in capo alle Autorità d'Ambito) e che rientrano nell'oggetto sociale.

4. **CLAUSOLA DI PRELAZIONE.** l'ente locale socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal precedente comma, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne previa comunicazione, con lettera raccomandata a.r. ovvero PEC, al Presidente/A.D.,

specificando il numero offerto, l'ente o gli enti disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita. Il Presidente/A.D. provvederà a dare comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente/A.D., la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente/A.D., entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r. ovvero PEC, delle proposte di acquisto pervenute.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7. Qualora nessun ente locale socio eserciti, nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali aventi i requisiti di cui all'art. 1 a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta e previo esperimento della procedura di cui al comma successivo.

8. **CLAUSOLA DI GRADIMENTO.** Il trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione ad altri enti locali non soci è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell'articolo che precede. Il gradimento potrà essere negato solo quando il cessionario non offra garanzie sufficienti in ordine al correlato e necessario affidamento dei servizi pubblici previsti dall'oggetto sociale e per mancanza di condizioni soggettive di cui all'art.1;

9. Le limitazioni alla circolazione delle azioni di cui al presente e precedente articolo devono risultare dal libro soci anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

10. Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione posti in essere in violazione del presente articolo.

ART. 7 PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI

1. Le azioni non possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni non possono essere altresì sottoposte a pignoramento ed esecuzione forzata in quanto il capitale azionario costituisce rappresentazione indistinta anche del capitale delle reti e degli immobili demaniali ed

indisponibili afferenti i servizi pubblici di riferimento ai sensi del D.M.Interni del 28/05/1993.

ART. 8 OBBLIGAZIONI

1. E' vietata l'emissione di obbligazioni se non per finanziare specifiche spese d'investimento e previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale di Fano. Anche a tal fine gli investimenti in materia di ciclo integrato delle acque e gestione integrata dei rifiuti urbani sono attivabili solo in base alle conformi previsioni contenute nei piani delle relative Autorità d'Ambito.

ART. 9 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso ovvero gratuito nel rispetto della disciplina contabile propria degli enti locali. Resta salva la facoltà di cui all'art.194, comma n.1, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000 circa le procedure di ricapitalizzazione nel rispetto delle norme relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

ART. 10 RECESSO

1. Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile, il rimborso delle azioni da parte della Società è determinato dal cda e dovrà essere effettuato in proporzione alla consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il 1° comma dell'art. 1349 c.c.

2. Il rimborso dovrà avvenire in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2437 quater c.c.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

4. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società dovrà essere ricapitalizzata in modo congruo.

5. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6. Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

a. il cambiamento significativo dell'attività della Società, con esclusione (trattandosi di Società istituzionalmente costituita e preposta all'erogazione dei servizi pubblici locali) di ogni ipotesi di revoca *ope legis* del servizio e con esclusione di ogni modifica in riduzione od ampliamento della platea dei servizi pubblici affidati;

b. negli altri casi inderogabili previsti dalla legge;

7. Non costituisce caso di recesso la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari purchè compatibili con il principio "*in house providing*".

8. Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

ART.11 ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE

1. Partecipano ed intervengono all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, esclusivamente nella persona del Sindaco o dell'Assessore delegato, secondo le disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti negli enti locali soci ai sensi del D.Lgs.n.267/2000. L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere espresso, anche tramite PEC, mediante formulario che dovrà essere restituito alla Società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

2. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. E' ammesso il voto per corrispondenza. Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

3. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale od il Tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati

presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il *quorum* costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il *quorum* deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

4. In relazione alla titolarità dell'affidamento "*in house*" hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà referente e/o consultiva i Presidenti legali rappresentanti delle Autorità d'Ambito o propri dirigenti o funzionari delegati in materia di ciclo integrato acque e gestione integrata dei rifiuti; i suddetti rappresentanti hanno diritto di intervenire e far risultare a verbale i propri interventi ove specificatamente richiesto dagli stessi. Le menzionate Autorità d'Ambito hanno facoltà di richiedere ed ottenere tempestivamente, tramite i rispettivi Presidenti legali rappresentanti, la convocazione dell'Assemblea dei soci, del cda ovvero del Comitato di Controllo definendo preventivamente l'argomento da porre all'odg.

5. La Società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

6. In relazione alla partecipazione dei soci di minoranza nel rispetto del controllo "*in house*" è riconosciuto ad ogni socio di minoranza il diritto di richiedere ed ottenere tempestivamente la convocazione dell'Assemblea dei soci, del cda ovvero del Comitato di Controllo definendo preventivamente l'argomento da porre all'odg.

7. La regolarità della delega conferita all'Assessore,

ovvero ai delegati delle Autorità d'Ambito, sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

8. Eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in Assemblea a scopo informativo.

ART.12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria i seguenti provvedimenti e decisioni nonchè ogni altra funzione prevista nel presente statuto allo stesso organo attribuita:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la distribuzione degli utili;
- c) la copertura delle eventuali perdite che si verificassero per motivi estranei alla gestione; si applica l'art.194, comma n.1, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000 circa le procedure di ricapitalizzazione nell'ambito del riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- d) la presa d'atto della nomina e della revoca dei membri del cda ai sensi dell'art.15 del presente statuto;
- e) la nomina, la designazione e la revoca per giusta causa nel rispetto della procedura prevista dalla Legge del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;
- f) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso;
- g) le delibere per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei Sindaci;
- h) il conferimento e la revoca dell'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- i) l'approvazione di piani strategici o piani industriali corredati del piano degli investimenti e/o opere pubbliche; l'emissione di obbligazioni di cui al precedente art.8;
- l) l'approvazione delle dotazioni organiche, del piano assunzioni a tempo indeterminato nonchè degli accordi aziendali con le OO.SS su proposta del cda.;
- m) l'autorizzazione relativa all'affidamento di servizi pubblici da parte di enti;
- n) l'autorizzazione relativa a contratti aventi ad oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo o contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad euro 500.000 (euro cinquecentomila/00) (qualora non previsti nel piano industriale);
- o) la presa d'atto delle transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria;
- p) l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione a Società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del codice civile, nonchè la cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro

200.000 (euroduecentomila//00);

q) l'espressione del gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri enti locali non soci;
r) la delibera di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto (previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale di Fano ai sensi del successivo art.14, comma n.7), nonchè sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente/A.D. oppure, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure in caso di assenza od impedimento dal Presidente del Collegio Sindacale.

2. Il Presidente/A.D. ovvero il soggetto di cui al precedente comma n.1, ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto e redatto dal Presidente/A.D. e da un dirigente della Società. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

4. Nel verbale debbono essere riassunte, su espressa richiesta, le dichiarazioni dei soci.

ART.14 COSTITUZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 30% del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

2. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli

stessi.

3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 67% del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. Il Presidente/A.D. ed i rappresentanti dei comuni soci sono assistiti, nell'ambito dell'Assemblea, da un dirigente della Società, con compiti consultivi e di assistenza giuridica, nonché, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria, anche di redazione del verbale di seduta da trascrivere nel libro delle assemblee.

5. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissione di obbligazioni, è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 1'85% del capitale sociale.

6. L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non presenti o dissenzienti.

7. Per poter validamente partecipare all'Assemblea dei soci il legale rappresentante del Comune deve preliminarmente acquisire conforme e favorevole deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alle materie di cui all'art.12, comma n.1, lett. a)- b)- i) -m) -n) -p) e comma n.2 (limitatamente alle modifiche statutarie ed allo scioglimento o messa in liquidazione della Società) del presente Statuto nonché della Giunta Comunale in ordine alle materie di cui all'art.12, comma n.1, lett. l) del presente statuto.

8. I membri dell'Assemblea sono direttamente responsabili degli atti compiuti in seno al relativo Organo societario senza che tale responsabilità possa estendersi all'ente locale rappresentato, salvo gli atti di nomina dei componenti del cda.

9. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente/A.D. del cda, anche fuori dalla sede della Società, mediante avviso comunicato ai soci presso il loro domicilio con mezzi -lettera raccomandata, telefax, PEC - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, fornendo in allegato, ai fini del

controllo analogo qualitativo e quantitativo, i relativi documenti.

10. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno 120 giorni dopo la chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società è tenuta alle redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dell'oggetto sociale.

11. L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

12. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Comune di Fano ovvero dalle Autorità d'Ambito, ovvero da almeno tre soci di minoranza;

13. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare, su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2367 c. 3° c.c.

ART. 15. AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione (per brevità anche cda) applicando le speciali disposizioni di legge che regolano l'ordinamento delle Società "in house". Alle riunioni del cda partecipa ove nominato, con funzioni referenti e consultive, il Direttore Generale, o chi legalmente lo sostituisce, che assume anche i compiti di Segretario del relativo organo amministrativo.

Il cda è composto da 3 (tre) membri come di seguito indicato:

n.1 consigliere nominato dal Sindaco del Comune di Fano scelto tra i dirigenti del medesimo ente (con esclusione dei componenti del comitato di controllo);

n.1 consigliere nominato da un Sindaco dei comuni soci di minoranza (con l'assenso della maggioranza dei Sindaci degli altri comuni soci escluso il Comune di Fano) con funzioni di Vice Presidente scelto tra i funzionari apicali con rappresentanza esterna dei medesimi comuni (con esclusione dei componenti del comitato di controllo);

n.1 consigliere nominato dal Sindaco del Comune di Fano con funzioni di Presidente cui il cda attribuisce la qualifica di Amministratore Delegato e "Datore di Lavoro" ex D.lgs.n.81/2008 (per brevità Presidente/A.D.) scelto tra persone che godono dei requisiti di onorabilità ed abbiano una specifica competenza tecnica ovvero giuridica nel campo

dei servizi pubblici ovvero del diritto amministrativo e/o societario.

Gli amministratori restano in carica per non oltre tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Società, salvo motivata deliberazione dell'assemblea e chi avendo ricoperto incarichi analoghi in Società o enti pubblici nei cinque anni precedenti, ha conseguito risultati negativi per tre esercizi consecutivi, salvo esimenti ai sensi di legge. Si applica il D.L. n.39/2013. Si applica la L.n.444/1994 nonchè l'art.50, comma n.9, del D.Lgs.n.267/2000 salva la relativa *prorogatio* di 45 giorni.

2. Gli amministratori possono assumere la qualifica di soci in altre Società; non possono essere, in ogni caso, amministratori di altre Società.

3. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto salvo si assentino dalla seduta del cda.

4. Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

5. Lo svolgimento delle funzioni di componenti del cda da parte dei dirigenti/funzionari pubblici nominati dai Sindaci costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile se non con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza. Per il dirigente l'incarico non è remunerato in applicazione dell'art.24 del D.Lgs.n.165/2001 fatto salvo il relativo congruo apprezzamento dell'attività svolta nell'ambito dell'indennità di risultato senza nuovi o maggiori oneri relativi ai corrispettivi fondi di produttività del Comune di Fano; si applicano le eventuali, diverse ed espresse disposizioni del CCNL dirigenza enti locali in materia. Per il Funzionario direttivo nominato da uno dei Sindaci soci di minoranza il trattamento economico è determinato in sede di nomina; tale onere è versato al Comune di appartenenza nell'ambito delle somme aggiuntive che alimentano il relativo fondo di produttività. L'incarico di componente del cda, ad eccezione del Presidente, ha natura fiduciaria e decade pertanto con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco che ha disposto la nomina ovvero con il venir meno del rapporto di pubblico impiego sotteso.

6. Il cda si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso

di convocazione, tutte le volte che il Presidente/A.D. lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. E' fatto salvo quanto previsto all'art.11, comma n.2 ed art.11, comma n.4.

7. La convocazione è fatta dal Presidente/A.D. con lettera raccomandata spedita tre giorni prima. Il telefax, il telegramma o la posta elettronica (ovvero PEC) possono sostituire la lettera raccomandata purchè assicurino l'informazione sugli argomenti da trattare almeno ventiquattro (24) ore prima.

8. Il cda è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero organo nonchè l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga motivatamente alla trattazione degli argomenti.

9. Le riunioni del cda, qualora il Presidente/A.D. ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente/A.D. e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del cda si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente/A.D. unitamente al Segretario.

10. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve assentarsi anche se non ha poteri delegati.

11. Per la validità delle deliberazioni del cda è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e si delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente/A.D.. L'astenuito è computato tra i presenti ma non tra i votanti.

12. Nel caso in cui non possa essere validamente riunito il cda per temporanea indisponibilità, assenza ovvero conflitto d'interessi della totalità o comunque della maggioranza dei suoi membri i relativi poteri sono straordinariamente assunti dal Presidente del Collegio Sindacale, che informa il Comitato di Controllo, per il tempo strettamente necessario a tutelare gli interessi della Società.

13. **RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI.** Al cda è affidata la gestione della Società salvo l'esercizio della delega attribuita al Presidente/A.D.; a tal fine esso potrà compiere direttamente ovvero nell'ambito della delega attribuita al Presidente/A.D. tutti gli atti e tutte le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria

amministrazione, nell'attuazione dell'oggetto sociale e nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea, con esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano espressamente ai soci ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo prevista al successivo comma 14 e segg.

14. **CONTROLLO SULLA GESTIONE.** Al fine di garantire un efficace ed idoneo controllo sulla gestione da parte dei soci: a) al Comune di Fano è attribuito, in via ordinaria, l'esercizio del "controllo analogo" richiesto dalle vigenti normative in materia di affidamenti "in house"; è comunque riconosciuto ad ogni Comune socio di minoranza, per il tramite del proprio rappresentante in seno al cda, di porre il veto in ordine alle decisioni rimesse alla competenza del cda ovvero del Presidente/A.D. purchè esclusivamente afferenti lo svolgimento dei servizi nel proprio territorio (sono escluse, in ogni caso, le materie relative alla determinazione dei corrispettivi dei servizi resi dalla Società e correlati recupero crediti e le tariffe di conferimento in discarica nonchè ogni attività contenziosa con il medesimo Comune) e non esistano, al riguardo, diverse e preminenti disposizioni delle Autorità d'Ambito (titolari, *ope legis*, degli affidamenti in materia di ciclo integrato acqua e ciclo integrato gestione rifiuti) ovvero possa essere dimostrata dal cda oppure dal Presidente/A.D. l'inderogabile necessità di adempiere ad obbligazioni perfezionate ovvero disposizioni imperative di legge e/o regolamento;

b) il Comune di Fano è tenuto, ai fini dell'esercizio del "controllo analogo", a costituire un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della Società composto dal proprio Dirigente competente in materia di enti e Società partecipate con funzioni di Presidente, dal proprio Segretario Generale nonchè da un Funzionario direttivo scelto dalla maggioranza dei comuni soci di minoranza presso gli organici a tempo indeterminato dei relativi enti; ogni Sindaco può sempre richiedere al Comitato di Controllo un parere in ordine agli argomenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei soci nonchè su qualunque aspetto legale od amministrativo relativo alla Società fatta salva la propria esclusiva responsabilità in seno all'Assemblea; per gli atti relativi al bilancio ed alla gestione finanziaria i Sindaci possono anche avvalersi del Collegio Sindacale della Società; i lavori del Comitato di Controllo sono disciplinati dal relativo Presidente; il Comitato di Controllo esprime, in ogni caso, collegialmente ed obbligatoriamente un parere di regolarità tecnica in ordine alle deliberazioni sottoposte per l'approvazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale ai sensi dell'art.14, comma n.7, del presente statuto e dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

c) Il Presidente/A.D. della Società, in caso di decisioni

inerenti i vincoli di finanza pubblica (particolarmente in materia di personale - incarichi - appalti - indebitamento), può preventivamente redigere apposito documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione e l'eventuale parere del Collegio Sindacale della Società (che, qualora formulato, dovrà essere allegato al documento); tale documento, accompagnato da una analitica relazione illustrativa, dovrà essere inviato tempestivamente al Comitato di Controllo di cui ai punti precedenti che, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta esprimerà il proprio parere anche al fine di consentire al Sindaco del Comune di Fano l'esercizio del diritto di veto.

Il cda ovvero il Presidente/A.D. potranno assumere i relativi atti solo a seguito del parere del Comitato di Controllo esercitato nei termini sopra previsti e fatto salvo il relativo potere di veto del Sindaco da esercitarsi entro 5 giorni dalla comunicazione del Comitato di Controllo; nel caso in cui il Comitato di Controllo non si esprima entro il termine previsto ed il Sindaco non abbia comunque esercitato il diritto di veto nei termini previsti gli organi sociali provvedono in piena autonomia.

15. Ai fini di esercitare il dovuto controllo sulle modalità di esecuzione degli atti autorizzati dall'Assemblea, il cda ha l'obbligo di informare, almeno due volte l'anno e precisamente alla fine del primo e del secondo semestre, l'Assemblea, i singoli soci e le Autorità d'Ambito che hanno conferito i servizi sull'andamento della gestione. Nel caso in cui gli amministratori non convochino dette assemblee per l'esercizio del "*controllo analogo*" sia qualitativo che quantitativo, ovvero nel caso in cui il controllo esercitato dai soci dia esito negativo, salvo giustificati motivi, i Sindaci interessati possono procedere alla revoca degli amministratori inadempienti per quanto di competenza in relazione al diritto di nomina degli stessi.

16. Il cda, nel rispetto del principio del "*controllo analogo*", ha l'obbligo di illustrare, in apposita sezione della Relazione sulla gestione prevista ai sensi dell'art. 2428 c.c., le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano industriale e di ogni atto di programmazione comunque denominato motivando gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto ai costi previsti, in coerenza con quanto già emerso dai *report* infrannuali.

17. Il cda attribuisce di norma parte dei propri poteri di gestione al Presidente che assume anche la qualifica di Amministratore Delegato (per brevità Presidente/A.D.); con delibera del cda si determinano il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. E' fatto divieto al Presidente/A.D. di assumere provvedimenti per cui è competente esclusivamente il cda avvalendosi dell'istituto

della ratifica.

18. Il cda può sempre impartire direttive all'A.D. ed avocare a sè specifiche operazioni rientranti nella delega, fornendo motivata giustificazione.

19. Il Presidente/A.D. convoca il cda, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

20. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati ovvero ai dirigenti della Società che siano fornite al cda informazioni relative alla gestione e può opporsi all'operazione che il Presidente/A.D. intende compiere prima che sia adempiuta; sull'opposizione deciderà il cda tempestivamente.

21. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi nonchè in ogni stato e grado di giudizio spettano al Presidente/A.D. ed in sua assenza al Vice-Presidente. La nomina dei legali patrocinanti, in ogni stato e grado di giudizio, spetta al Presidente/A.D. che propone, peraltro, al cda la delibera di costituzione in giudizio (ad eccezione degli arbitrati). Le transazioni o le rinunce giudiziali sono sottoscritte dal Presidente/A.D. previa conforme deliberazione del cda. La nomina dei legali patrocinanti in sede penale (ovvero avanti la Corte dei Conti) è riservata personalmente agli amministratori coinvolti con oneri direttamente ed interamente a carico della Società; ove il giudizio penale (ovvero contabile-amministrativo) si concluda con sentenza irrevocabile di condanna l'amministratore coinvolto è tenuto a rifondere alla Società tutte le relative spese.

22. Il Presidente/A.D. può conferire a dirigenti della Società procura speciale per l'esercizio di funzioni e l'adozione ovvero sottoscrizione di determinati atti informando il cda.

23. I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in danno della Società. Gli atti assunti in carenza di potere sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti salvi gli esiti giurisdizionali.

24. Le indennità aventi carattere fisso e continuativo per gli amministratori nonchè l'eventuale indennità di risultato da attribuirsi al Presidente/A.D. è stabilita dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge salvo quanto previsto dal precedente art.15, comma n.5. Spetta, inoltre, ai comuni soci di minoranza provvedere al rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni da parte del proprio componente in seno al cda ai sensi di legge.

ART.16 ORDINAMENTO DI PRIMO LIVELLO

1. Il cda può nominare ai sensi dell'art.19, commi 1-6, del D.Lgs.n.165/2001 un Direttore Generale previa indicazione del nominativo dello stesso e deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci. Il cda conferisce, con propria deliberazione, i poteri e le deleghe da attribuire al Direttore Generale seguendo le indicazioni deliberate dall'Assemblea dei soci. Il cda determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza od impedimento o di vacanza del posto sempre previa autorizzazione ed indicazione da parte dell'Assemblea dei soci. Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificato motivo che dovrà essere indicato esplicitamente nella deliberazione del cda.

2. L'ordinamento della Società e le relative procure del Presidente/A.D. sono informati ai principi che disciplinano le attribuzioni della dirigenza pubblica locale secondo il D.Lgs.n.165/2001 e D.Lgs.n.267/2000 come recepiti, nel rispetto delle differenti peculiarità aziendali, nell'ambito del regolamento del personale. I dirigenti esercitano la responsabilità di "datori di lavoro" ai sensi del D.lgs.n.81/2008 previa delega del Presidente/A.D.di cui all'art.16 e segg. del D.Lgs.n.81/2008 (non è comunque delegabile la nomina del Medico Competente del Lavoro per cui provvede il Presidente/A.D.); in ragione di ciò il cda assicura la necessaria dotazione per l'effettività di tale funzione delegata. I dirigenti sono direttamente e personalmente responsabili in ordine agli obiettivi da raggiungere ed alla legittimità del loro operato per le competenze attribuite rispondendo sia in sede civile che penale ovvero, ove il regolamento di giurisdizione lo consenta, in sede contabile-amministrativa avanti la Corte dei Conti. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al cda che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere richiesto parere in ordine alla regolarità tecnica e giuridica del responsabile del servizio proponente nonchè, qualora comporti spesa, anche da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. E' facoltà del cda di controdedurre formalmente ai pareri in questione.

3. Al dirigente responsabile dei servizi finanziari si applica l'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ove la Società emetta strumenti obbligazionari.

ART.17 VINCOLI PUBBLICISTICI

1. La Società, nella gestione del personale e nell'attribuzione degli incarichi è soggetta ai principi di cui al D.Lgs.n.165/2001 secondo le relative disposizioni di legge; analogamente è soggetta nell'affidamento di appalti/contratti alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.163/2006. La Società, nella gestione finanziaria del

personale e relative assunzioni, è soggetta ai vincoli di finanza pubblica ai sensi di Legge nei limiti previsti per le società "in house".

2. La modifica novativa del rapporto di lavoro nell'ambito della Società presuppone il ricorso al concorso pubblico (attuabile con riserva al 50% a favore degli interni ai sensi di quanto previsto per le p.a. nell'ambito del D.Lgs.n.165/2001); l'art.2103 del codice civile deve essere pertanto valutato in relazione all'art.52 del D.Lgs.n.165/2001. La violazione del principio concorsuale costituisce violazione di norma imperativa di Legge che determina la nullità del relativo contratto individuale di lavoro. E' vietata la stabile attribuzione di mansioni superiori; sono fatti salvi i casi di supplenza temporanea del titolare del posto ovvero di posto vacante per l'indizione del relativo concorso per un periodo non superiore a quello previsto dalla legge ovvero dai CCNL; il Presidente/A.D. ed i dirigenti che provvedono in difformità, sono personalmente responsabili in sede civile e penale ovvero, ove sussista la relativa giurisdizione, anche in sede amministrativa avanti la Corte dei Conti. Ai dipendenti e dirigenti della Società si applica l'art.55-novies nonché l'art.53 del D.Lgs.n.165/2001 (i commi 11 e segg. del citato art.53 del D.Lgs.n.165/2001 si applicano solo ove disposto dalla legge);

3. Tutti i contratti individuali di lavoro dei dipendenti della Società sono stipulati tra le parti in forma scritta "ad substantiam".

4. E' fatto divieto di erogare trattamenti "ad personam" al fine di attribuire avanzamenti di carriera al personale eludendo il concorso pubblico con novazione del rapporto di lavoro ovvero eludendo il blocco di benefici economici disposti dalle leggi di finanza pubblica; l'attribuzione dei trattamenti "ad personam" opera nei casi esclusivamente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale purchè non sia violato il principio del concorso pubblico ovvero dall'ordinamento lavoristico con particolare ma non esclusivo riguardo al divieto della "reformatio in pejus".

5. E' fatto divieto alla Società di ricorrere all'indebitamento se non per finanziare spese di investimento. L'utilizzo dello scoperto di fido è consentito nei limiti e nei modi definiti da apposita delibera assembleare per coprire temporanee esigenze finanziarie e/o di cassa;

6. Salvo espressi divieti di legge ovvero salve diverse disposizioni in materia di trasparenza in ordine agli enti "in house" la Società, in relazione al sostanziale perimetro di finanza pubblica che la contraddistingue, è tenuta a pubblicare sul proprio sito web, nel rispetto dei

principi del D.Lgs.n. 196/2003 in ordine ai dati sensibili, quanto di seguito indicato:

a) tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del cda e del Presidente/A.D. con storicità almeno quinquennale, nonché i provvedimenti dirigenziali di acquisizione di beni e servizi ed attribuzione di incarichi.

b) i trattamenti economici annuali complessivi della dirigenza (nome e cognome del dirigente, ruolo ricoperto, componenti fisse, accessorie e variabili - anche con riferimento ad eventuali indennità *ad personam*-) nonché la relativa situazione reddituale/patrimoniale come da Programma Triennale della Trasparenza del Comune di Fano;

c) i report delle analisi di *customer satisfaction* (cui è inderogabilmente tenuta la Società);

d) le morosità complessive dei comuni soci; nel caso in cui i comuni soci non adempiano ai relativi pagamenti nei confronti della Società nei termini dovuti si applicano, in ogni caso, gli interessi moratori e si promuovono le azioni di Legge.

7. I consiglieri comunali dei comuni soci esercitano l'azione di sindacato ispettivo direttamente nei confronti della Società. La Società risponde direttamente dell'applicazione della L.n.241/1990.

8. I pareri del Comitato di Controllo in materia di vincoli di finanza pubblica e gestione del personale sono vincolanti per la Società ove condivisi dal proprio Collegio Sindacale.

ART.18 COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso Loro spettante.

3. Il controllo contabile della Società è esercitato normalmente dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili, salvi i casi di legge ed ove l'Assemblea deliberi diversamente.

4. L'incarico del controllo contabile, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Il Collegio Sindacale verifica gli strumenti programmatici ed i report infrannuali sul "controllo analogo" ed attesta, tra l'altro, il soddisfacimento del requisito relativo all'attività della Società descritto all'art. 2, comma 3, che precede esplicitando ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente statuto.

6. Il Collegio Sindacale vigila, in particolare, sull'osservanza da parte della Società delle disposizioni pubblicistiche in materia di affidamento di appalti, reclutamento del personale ed attribuzione incarichi, vincoli finanziari di gestione del personale (sia in materia di spesa sia in materia di assunzioni). Il Collegio Sindacale predispone, nella relazione al bilancio, un apposito prospetto di riepilogo dei vincoli pubblicistici normativi e finanziari -anche relativi alla gestione del personale gravanti sulla Società con i relativi riscontri ed in particolare valutando la congruità dell'entità degli accantonamenti per la gestione della *post*-discarica e del TFR dei dipendenti. Il Collegio Sindacale si avvale della collaborazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile garantendo il costante raccordo con il Comitato di Controllo.

7. Il controllo contabile di cui all'art. 2409**bis** è esercitato da idonea società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART.19 BILANCIO ED UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede nei termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, alla compilazione del bilancio, corredato da una relazione sull' andamento della gestione sociale.

2. Gli eventuali utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a. Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

b. Il rimanente 95% (novantacinque per cento) sarà destinato a riserva straordinaria ovvero, in quota parte potrà essere distribuito ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute secondo la proposta formulata dal cda in sede di redazione del progetto di bilancio e conforme parere del Collegio Sindacale. Ove siano sottoscritti patti parasociali per una diversa destinazione degli utili è necessario adottare corrispondenti ed uniformi criteri anche per fronteggiare le eventuali relative perdite. I patti parasociali possono determinare altresì criteri per la realizzazione degli investimenti a favore dei soci di minoranza nel rispetto dei piani d'ambito.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal cda. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si considerano prescritti a favore della Società.

4. Il cda approva il *budget* annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci

(tale funzione non è delegabile a favore del Presidente/A.D.).

ART. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo si attuasse lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile per quanto compatibili con le altre speciali leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento delle Società "*in house*".

F.to Romoli Federico

" Alfredo de Martino notaio

La presente copia composta di sette fogli è copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Fano, lì 10 giugno 2014.